REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0958778.22-11-2021
Comune di Pontecorvo prot. n. 0022876 del 22-11-2021 arrivo

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AL TURISMO, ENTI LOCALI, SICUREZZA URBANA, POLIZIA LOCALE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Roma,

Ai Sindaci dei Comuni del Lazio

A.N.C.I Lazio

A.L.I.

A.N.P.C.I. Lazio

C.A.L.

Gentilissimi,

come saprete, la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, recante "*Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali*" ha apportato modifiche alla legge regionale, 5 agosto 2013, n. 5, intitolata "*Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico*".

Il testo coordinato della norma pone una serie di adempimenti e facoltà in capo ai Comuni.

In particolare, l'art. 4 "*Collocazione delle sale da gioco. Agevolazioni dei comuni*" stabilisce che è vietata l'apertura di nuove sale gioco che siano ubicate ad un raggio inferiore a cinquecento metri da aree sensibili, e prevede espressamente che "*I comuni possono individuare ulteriori limitazioni a quelle previste al comma 1, tenendo conto dell'impatto sul territorio, della distribuzione oraria, della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, dell'inquinamento acustico e delle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica*"

Inoltre, il comma 2, del medesimo articolo stabilisce che i comuni possono prevedere incentivi per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono slot machine o videolottery o che scelgono di non installarle, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali.

Con l'art. 6 è stato istituito l'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo, al fine di monitorare gli effetti in tutte le sue componenti ed ha previsto che i comuni trasmettano all'Osservatorio, entro un anno dalla data di approvazione della presente disposizione, una mappatura,

E- mail : assturismoentilocali@regione.lazio.it

Comune di Pontecorvo prot. n. 0022876 del 22-11-2021 arrivo

da aggiornare annualmente, delle attività commerciali con apparecchiature di gioco fisico e delle sale da gioco autorizzate sul proprio territorio.

L'art. 11 bis stabilisce che gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco d'azzardo collocati all'interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco si adeguano, entro i trenta mesi successivi alla data di pubblicazione della legge. Essendo una disposizione introdotta dalla la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 ed essendo quest'ultima stata pubblicata il 12 agosto u.s., la data decorre da tale momento.

È importante evidenziare che l'art. stabilisce 12 che le sanzioni per la violazione del divieto di nuove aperture (art. 4) e del divieto di pubblicità (art. 7) sono irrogate dai comuni, e che i relativi proventi sono acquisiti direttamente dai comuni medesimi, che devono destinarne una quota non inferiore al 50 per cento a campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione ed il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Certa di farvi cosa gradita e per una più rapida consultazione, vi allego il testo coordinato della legge di cui sopra.

Cordiali saluti,

L'Assessore

Valentina Corrado

E- mail : assturismoentilocali@regione.lazio.it